

Codice A1816B

D.D. 8 marzo 2021, n. 605

R.D. 523/1904 - P.I. 6427 - PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. A18-594 del 11/03/2020 per realizzazione della passerella pedonale comunale sul rio Bedale in comune di Roaschia (CN) Richiedente: Comune di Roaschia (CN)



ATTO DD 605/A1816B/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6427 – PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. A18-594 del 11/03/2020 per realizzazione della passerella pedonale comunale sul rio Bedale in comune di Roaschia (CN) Richiedente: Comune di Roaschia (CN)

In data 03/03/2021, il Comune di Roaschia (CN), ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.6427 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. A18-594 del 11/03/2020, per la realizzazione della passerella pedonale comunale sul rio Bedale in comune di Roaschia (CN), presso i lotti censiti al C.T. al F.13 mappali 72 e 74 e F.7 mappale 90.

Per tale servitù è stato rilasciato il provvedimento di concessione demaniale con Disciplinare n.3328 del 20/05/2020 (pratica CNPO839).

Preso atto che per le tempistiche della procedura di affidamento, i lavori non sono ancora stati iniziati.

Preso atto che lo stato dei luoghi non è mutato rispetto a quello originario.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. A18-594 del 11/03/2020

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione degli interventi in oggetto, a far data dal 12/03/2021, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Bedale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- D.P.R. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- L.R. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- L.R. 23/2008 art. 17
- D.D. n. A18-594 del 11/03/2020

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 12/03/2021, del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella D.D. A18-594 del 11/03/2020.

L'opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. A18-594 del 11/03/2020, senza alcuna modificazione, e nel rispetto di tutte le condizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera medesima sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe